



C O M U N E D I C O M U N A N Z A (AP)

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

C.A.P. 63087

TEL. 0736 84381

CODICE FISCALE 80001250440

C/C P. 15245632

=====

COPIA DI DETERMINA DEL TECNICO COMUNALE

=====

DETERMINAZIONE NUMERO 59 DEL 21-04-21

OGGETTO:

**Sisma 2016 - O.C.S.R. n. 56/2018 - Intervento di
miglioramento sismico della struttura ricettiva di Piantabete -
Determina a contrarre per affidamento dell'incarico di progettazione
definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione.**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- l'opera pubblica in oggetto indicata è stata danneggiata dai ripetuti eventi sismici che si sono verificati a partire dal 24 agosto 2016;
- con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante *"Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria"*, è stato dichiarato lo stato di emergenza, esteso all'intero territorio comunale ove è localizzata l'opera in oggetto indicata;
- con Decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 è stato nominato il Commissario Straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988 n. 400 e ss.mm.ii., ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici;
- successivamente è stato emanato il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016"*, convertito con modificazioni in Legge 15 dicembre 2016, n. 229, integrato da D.L. 9 febbraio 2017, n. 8 recante *"Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017"*, convertito con modificazioni dalla Legge 7 aprile 2017 n. 45 (di seguito anche solo *"decreto legge"*);
- l'articolo 1, comma 5 del decreto legge stabilisce che i Presidenti delle Regioni interessate operano in qualità di Vice Commissari per gli interventi di cui allo stesso decreto;
- a seguito degli eventi sismici sopra richiamati, l'edificio denominato *"Struttura ricettiva di Piantabete – edificio A"* con scheda AeDES n. 001 redatta dalla squadra P901 in data 21/08/2017 è stato dichiarato *"B – TEMPORANEAMENTE INAGIBILE"*, mentre l'edificio *"Struttura ricettiva di Piantabete – edificio B"* con scheda AeDES n. 002 redatta dalla squadra P901 in data 21/08/2017 è stato dichiarato *"C+F – PARZIALMENTE INAGIBILE + INAGIBILE PER RISCHIO ESTERNO"*;

Considerato che:

- con Ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione n. 56 del 10 maggio 2018 recante *"Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Modifiche e integrazioni alle ordinanze n. 27 del 9 giugno 2017, n. 33 dell'11 luglio 2017, n. 37 dell'8 settembre 2017 e n. 38 dell'8 settembre 2017. Individuazione degli interventi che rivestono importanza essenziale ai fini della ricostruzione."* è stato approvato il 2° Piano delle OO.PP;
- nell'Allegato 1 della predetta Ordinanza, risulta inserita l'opera pubblica in oggetto;
- con riferimento alla *"Scheda per la Valutazione di Congruità dell'Importo Richiesto (C.I.R.)"* relativa all'intervento in oggetto, redatta dall'UTC ed acquisita dall'Ufficio Speciale della Ricostruzione (USR) al prot. n. 29101 del 06.04.2020 è stato comunicato a questo Ufficio l'esito positivo della valutazione svolta dall'USR e la convalida dell'importo definitivo pari ad **euro 1.100.000,00**
- in sede di presentazione della CIR, mediante la piattaforma Sismapp la Stazione Appaltante ha manifestato all'USR l'intenzione di non avvalersi della procedura accelerata, di cui all'art. 14 comma 3 bis del decreto 189/2016, e che tale dichiarazione è intesa dalla Regione Marche quale opzione declaratoria di non avvalersi della procedura acceleratoria da parte del soggetto attuatore e che la stessa ha ritenuto opportuno ricorrere invece ad ulteriori deroghe che garantiscono velocizzazione e semplificazione della procedura e al tempo stesso qualità dei lavori e diminuzione delle possibilità di varianti in corso d'opera;

- è necessario acquisire il progetto dei lavori di sistemazione della predetta opera, da trasmettere all'USR-Marche per l'acquisizione dei relativi pareri e, successivamente, per addivenire all'espletamento della gara per l'affidamento dei lavori;
- la progettazione suddetta non rientra tra quelle di particolare rilevanza disciplinate dall'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (nel prosieguo, anche Codice);
- l'art. 14, comma 4-bis, del decreto legge prevede che ferme restando le previsioni dell'articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la predisposizione dei progetti e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario Straordinario ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del presente decreto, i soggetti di cui al comma 4 del presente articolo possono procedere all'affidamento di incarichi ad uno o più degli operatori economici indicati all'articolo 46 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, purché iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del presente decreto. L'affidamento degli incarichi di cui al periodo precedente è consentito esclusivamente in caso di indisponibilità di personale, dipendente ovvero reclutato secondo le modalità previste dai commi 3-bis e seguenti dell'articolo 50-bis del presente decreto, in possesso della necessaria professionalità e, per importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è attuato mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nel predetto elenco speciale;
- il personale tecnico di questo Comune risulta oberato da molteplici altri compiti di istituto e adempimenti relativi alla ricostruzione e, tra l'altro, non è in possesso di idonea competenza in materia;
- il Comune di Comunanza non dispone di licenze e software specifici per la redazione di disegni architettonici, di calcolo strutturale per la modellazione degli interventi di adeguamento sismico, di calcolo impiantistico e di contabilità lavori pubblici;
- il personale dell'Ente assunto a tempo determinato ex art. 50 bis comma 3 bis del D.L. 189/2016 è costituito da n. 2 tecnici laureati a tempo pieno, i quali:
 - a) risultano già oberati di lavoro nel gestire gli interventi di messa in sicurezza post sisma, lo smaltimento delle macerie, l'assistenza alla popolazione, i contributi autonoma sistemazione, le pratiche di ricostruzione privata e tutti gli altri adempimenti tecnici/amministrativi connessi con la ricostruzione;
- è stata accertata quindi l'impossibilità oggettiva di poter svolgere l'attività di progettazione di cui al presente atto utilizzando le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente;
- ricorrono quindi le condizioni previste dall'art. 14, comma 4-bis del D.L. n. 189/2016;

Dato atto che:

- con Deliberazione della G.C. n. 41 del 07.04.2021, è stato approvato il documento preliminare alla progettazione, recante il seguente quadro economico:

A)	LAVORI	
A1	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	776.000,00 €
A2	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	24.000,00 €
TOTALE IMPORTO LAVORI		800.000,00 €
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1	I.V.A. 10% SUI LAVORI	80.000,00 €
B2	PROGETTAZIONE DEFINITIVA PROGETTAZIONE ESECUTIVA	30.440,40 € 27.462,53 €

B2a	C.N.P.A.I.A. 4% SU B2)	2.316,12 €
B2b	I.V.A. SU SPESE TECNICHE (B2+B2a) 22%	13.248,19 €
B3	ESECUZIONE LAVORI	55.719,16 €
B3a	C.N.P.A.I.A. 4% SU B3)	2.228,77 €
B3b	I.V.A. SU SPESE TECNICHE (B3+B3a) 22%	12.748,54 €
B4	COLLAUDI	8.602,72 €
B4a	C.N.P.A.I.A. 4% SU B4)	344,11 €
B4b	I.V.A. SU SPESE TECNICHE (B4+B4a) 22%	1.968,30 €
B5	INDAGINI GEOLOGICHE	9.903,81 €
B5a	EPAP 2% SU B5)	198,08 €
B5b	I.V.A. INDAGINI GEOLOGICHE (B5+B5a) 22%	2.222,41 €
B6	ANALISI ED INDAGINI (SAGGI E INDAGINI MATERIALI E TERRENO)	18.000,00 €
B6a	I.V.A. ANALISI ED INDAGINI (B6) 22%	3.960,00 €
B7	FONDO ARTICOLO 113 COMMA 2 DLGS 50/2016	16.000,00 €
B8	CONTRIBUTO STAZIONE UNICA APPALTANTE-PUBBLICITA'	2.000,00 €
B9	IMPREVISTI (MAX 10 % IMPORTO LAVORI)	10.358,08 €
B9a	IVA SU IMPREVISTI (B9) 22%	2.278,78 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		300.000,00 €
TOTALE PROGETTO		1.100.000,00 €

- con decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, sono state approvate le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione, adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del D.Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii. (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016);
- per determinare il costo di esecuzione dei servizi tecnici per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'intervento in oggetto, occorre fare riferimento all'articolo 24 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
- ai sensi del predetto articolo, con l'applicazione del decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto a determinare, come risultante dall'allegato elaborato tecnico "Determinazione dei corrispettivi", gli importi dell'incarico da affidare, come dettagliato nel prospetto che segue:

RIEPILOGO	
FASI PRESTAZIONALI	Corrispettivi CP+S
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA	43.675,35
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	27.462,53
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO €	71.137,88

- le categorie di opere cui si riferiscono i servizi, individuate sulla base dell'elencazione di cui alla tav. Z-1 allegata al decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, sono riportate nella seguente tabella:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità < <g>>< th=""><th data-kind="parent" data-rs="2">Costo Categorie(€) <<v>>< th=""><th data-kind="parent" data-rs="2">Parametri Base <<p>>< th=""></p>><></th></v>><></th></g>><>	Costo Categorie(€) < <v>>< th=""><th data-kind="parent" data-rs="2">Parametri Base <<p>>< th=""></p>><></th></v>><>	Parametri Base < <p>>< th=""></p>><>
	Codice	Descrizione			
STRUTTURE	S.04	<i>Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.</i>	0,90	800.000,00	7,35275 28200%

- l'importo dell'incarico da affidare, calcolato ai sensi del D.M. 17/06/2016, risulta pertanto pari a **€ 71.137,88** oltre oneri fiscali ed IVA (come per legge);
- Dato atto che** il servizio in oggetto rientra per limite di valore, tra gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 4 comma 3 lett a), dell'Ordinanza commissariale n. 56 del 10 maggio 2018 e ss.mm.ii., per lo svolgimento delle attività di progettazione degli interventi del I e II Piano OO.PP., le Province, le Unioni dei Comuni, le Unioni montane ed i Comuni proprietari degli immobili, possono provvedere anche mediante il conferimento di appositi incarichi, per importi inferiori a quelli di cui all'art. 35 del Codice, secondo le modalità previste dal citato art. 2, comma 2-bis, del D.L 17 ottobre 2016, n. 189;
- l'art. 1, comma 2 della Legge n. 120/2020, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021, in deroga all'art. 36, comma 2 e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, disciplina che: "Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 secondo le seguenti modalità:
 - a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro";

- l'art. 1, comma 4 della Legge n. 120/2020 il quale dispone che per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrono particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93;
- l'art. 11, comma 1 della Legge n. 120/2020 prevede che le disposizioni del presente decreto recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali, anche se relative alla scelta del contraente o all'aggiudicazione di pubblici lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure concernenti le valutazioni ambientali o ai procedimenti amministrativi di qualunque tipo, trovano applicazione, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe già previsti dalla legislazione vigente, alle gestioni commissariali, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, finalizzate alla ricostruzione e al sostegno delle aree colpite da eventi sismici verificatisi sul territorio nazionale;
- l'art. 2-bis della Legge n. 120/2020 prevede che alle procedure di affidamento di cui agli articoli 1 e 2 gli operatori economici possono partecipare anche in forma di raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 3, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
- l'art. 1, comma 3, della Legge n. 120/2020 secondo cui gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- l'art. 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 disciplina che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonchè il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
- ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del Responsabile del Procedimento di spesa indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base;

Ritenuto:

- di individuare il fine del contratto nella necessità di assicurare all'Ente l'acquisizione dei servizi tecnici indispensabili per la realizzazione dei lavori in oggetto;
- di individuare l'oggetto nell'affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria consistenti nella progettazione definitiva, esecutiva e CSP;
- di richiamare l'oggetto e tutte le clausole contenute nello schema di contratto, predisposto dagli Uffici di questo Settore e *quivi* allegato quale parte integrante e sostanziale;
- di richiamare, in particolare, le seguenti clausole essenziali:
 - **termine esecuzione incarico:**
 - progetto definitivo: **60** (sessanta) giorni naturali consecutivi dalla data di stipula del contratto;
 - progetto esecutivo: **30** (trenta) giorni naturali consecutivi dalla data di

- comunicazione al progettista dell'avvenuta approvazione del progetto definitivo;
- **remunerazione:** "a corpo", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. dddd), del Codice;
 - **pagamenti:** nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e con l'osservanza delle disposizioni di cui all'Ordinanza Commissariale n. 56/2018 e ss.mm.ii.;
 - i) **modalità di scelta del contraente:** affidamento diretto ai sensi l'art. 1, comma 2, della Legge n. 120/2020;

Considerato che ai sensi dell'art. 35 del Codice, il valore dell'appalto è pari a **€ 71.137,88**, Iva e CNPAIA esclusi, e che trattandosi di servizi di natura intellettuale non sono previsti oneri per la sicurezza da rischi interferenziali;

Preso atto delle subentrate disposizioni normative finalizzate alla semplificazione e accelerazione delle procedure di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria nell'ambito degli interventi di ricostruzione pubblica;

Ritenuto opportuno affidare i suddetti servizi di progettazione mediante affidamento diretto a un Operatore Economico regolarmente iscritto all' Elenco speciale dei professionisti di cui all'art. 34 del D.L. 189/2016, in possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico professionale;

Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a), della Legge n. 120/2020, dei servizi di "Architettura e ingegneria consistenti nella progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relativi all' **"Intervento di miglioramento sismico della struttura ricettiva di Piantabete"**, per un importo a base d'asta pari ad **€ 71.137,88**, I.V.A. ed oneri previdenziali esclusi, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo e di approvare gli schemi degli atti della procedura allegati alla presente:

1. Schema di contratto;
2. Capitolato descrittivo e prestazionale;

Dato atto che:

- i) l'art. 30 del DL 189/2016, rubricato "Legalità e trasparenza", nell'ambito del Ministero dell'interno è istituita una apposita Struttura di Missione competente, in deroga al D.Lgs. 159/2011, a eseguire le verifiche finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti connessi agli interventi per la ricostruzione;
- i) l'art. 32 del D.L. 189/2016, rubricato «Controllo dell'ANAC sulle procedure del Commissario straordinario», estende il presidio di alta sorveglianza per l'EXPO 2015 (Unità Operativa Speciale) di cui all'art. 30 del D.L. 90/2014 agli interventi di ricostruzione pubblica, previa disciplina di modalità e interventi oggetto delle verifiche preventive di legittimità mediante accordo tra il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, il Commissario straordinario e la centrale unica di committenza;
- i) l'"Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma", sottoscritto in data 02 febbraio 2021 tra il Presidente dell'ANAC, il Commissario Straordinario del Governo, l'Amministratore Delegato di Invitalia spa e i Presidenti delle 4 Regioni interessate, è applicabile anche alla ricostruzione affidata in ambito regionale;

Individuato nel dott. Ing. Amedeo Vagnoni, il Responsabile Unico del Procedimento ed il Direttore dell'esecuzione del contratto ex artt. 31 e 111, comma 2, del Codice, dando atto che lo stessa e tutto il personale coinvolto nella presente procedura, non si trovano in una situazione di conflitto di interesse, giuste dichiarazioni conservate agli atti;

Dato atto che:

1. il Codice Unico di Progetto **C.U.P.** assegnato mediate procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: **B23G20002490001**;
2. Codice Identificativo di Gara (**CIG**): **87116454E0**;
3. per effetto della delibera ANAC n. 359 del 29/03/2017, resa esecutiva con DPCM del 28/09/2017, la presente procedura, riguardando l'affidamento di servizi da espletare nell'ambito della ricostruzione pubblica di uno dei Comuni di cui all'allegato 2 del D.L. n. 189 del 2016, rientra tra quelle esonerate dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità, previa richiesta di esonero da parte del RUP nei modi e termini previsti dal Comunicato del Presidente dell'ANAC del 11/10/2017 e del 21/11/2018;

Ritenuto pertanto di poter quantificare, nel seguente quadro economico, le risorse necessarie all'affidamento dei servizi in argomento:

a)	Valore economico dell'appalto	71.137,88 €
b)	CNPAIA 4%	2.845,52 €
c)	IVA (a+b) 22%	16.276,35 €
d)	Totale (a+b+c)	90.259,75 €

Dato atto che:

1. agli oneri economici derivanti dall'attuazione delle sopra citate ordinanze si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;
2. ai sensi dell'art. 2, comma 5, della Ordinanza n. 37/2017, e dell'art. 4 comma 9 Ordinanza n. 56/2018 l'USR procede alla liquidazione del contributo secondo la seguente tempistica:
 - a) una somma pari al 20% del contributo riconosciuto, entro 15 gg. dalla ricezione della comunicazione della stazione appaltante relativa all'avvenuto affidamento dell'incarico;
 - b) il saldo, entro 7 gg. dalla ricezione dell'avvenuta approvazione del progetto da parte del Commissario Straordinario ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 5, del DL. 189 del 2016;
3. la somma complessiva linda pari ad € 90.259,75 troverà allocazione al cod. 11.02-2.02.01.09.999, cap. 2559/1, gestione competenza del vigente bilancio comunale anno 2021;

Ritenuto quindi di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) della Legge n. 120/2020, del servizio previa indagine informale di mercato (richiesta tre preventivi) svolta nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del d.lgs. 50/2016;

Accertato che l'affidamento garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, co.1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, come previsto dall'art. 36, co. 1 del D.Lgs. 50/2016;

Rilevato che, ai fini dell'individuazione del professionista da incaricare, si è tenuto conto delle competenze ed esperienze professionali maturate a servizi analoghi, nonché dei tempi di esecuzione offerti e della congruità/convenienza del compenso;

Rilevato che ai fini dell'affidamento dell'incarico si è ritenuto di dover invitare a formulare la propria offerta economica:

1. l'Arch. Enzo Vagnoni, con studio professionale a San Benedetto del Tronto (AP) in via Ugo Bassi, n. 14, che ha un curriculum adeguato e proporzionato rispetto alle prestazioni da progettare per il caso di specie;
2. l'Arch. Roberto Ripani, con studio professionale ad Ascoli Piceno (AP) in via del Commercio, n. 18, che ha un curriculum adeguato e proporzionato rispetto alle prestazioni da progettare per il caso di specie;
3. l'Ing. Quintilio Siquini, con studio professionale a Castignano (AP) in via B.go Garibaldi, n. 154, che ha un curriculum adeguato e proporzionato rispetto alle prestazioni da progettare per il caso di specie;

Rilevato che tali professionisti sono stati individuati mediante indagine di mercato informale;

Rilevato che:

- 1) il professionista, Arch. Enzo Vagnoni, con studio professionale a San Benedetto del Tronto (AP) in via Ugo Bassi, n. 14, invitato alla procedura, con nota acquisita agli atti al prot. n. 3447 in data 20.04.2021, ha formulato uno sconto del 17,70% sull'importo stimato per l'appalto in oggetto pari ad euro 58.546,47 oltre oneri fiscali di legge, assumendo l'incarico alle condizioni temporali indicate nell'offerta formulata (75 giorni);
- 2) il professionista, Arch. Roberto Ripani, con studio professionale ad Ascoli Piceno (AP) in via del Commercio, n. 18, invitato alla procedura, con nota acquisita agli atti al prot. n. 3462 in data 20.04.2021, ha formulato uno sconto del 19,65% sull'importo stimato per l'appalto in oggetto pari ad euro 57.159,29 oltre oneri fiscali di legge, assumendo l'incarico alle condizioni temporali indicate nell'offerta formulata (90 giorni);
- 3) il professionista, Ing. Quintilio Siquini, con studio professionale a Castignano (AP) in via B.go Garibaldi, n. 154, invitato alla procedura, con nota acquisita agli atti al prot. n. 3481 in data 20.04.2021, ha formulato uno sconto del 21,30% sull'importo stimato per l'appalto in oggetto pari ad euro 55.985,51 oltre oneri fiscali di legge, assumendo l'incarico alle condizioni temporali indicate nell'offerta formulata (60 giorni);

Dato atto che nella suddetta offerta, l'Ing. Quintilio Siquini, ha dichiarato che in caso di aggiudicazione sarà costituita un'associazione temporanea di professionisti, di tipo verticale, tra:

- Studio tecnico d'ingegneria Quintilio Ing. Siquini di Castignano: capogruppo con quota di partecipazione 55%;
- RVA – Arch. Rodolfo Virgili di Grottammare: quota di partecipazione 40%;
- Ing. Claudio Ciabò di San Benedetto del Tronto: quota di partecipazione 5%;

Ritenuto che, per quanto esposto, si possa procedere all'aggiudicazione del servizio di cui trattasi, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) della Legge n. 120/2020, a favore dello Studio Tecnico d'ingegneria Quintilio Ing. Siquini, con sede a Castignano (AP) in via B.go Garibaldi, n. 154/8, cod. fisc. SQNQTL63R30A462J, Part. IVA 01359720446 in qualità di capogruppo di un'associazione temporanea di professionisti, di tipo verticale, con:

- RVA – Arch. Rodolfo Virgili, con sede a Grottammare in via Montegrappa, cod. fisc. VRGRLF70E06H769E;
- Ing. Claudio Ciabò, con studio a Montalto Marche in via P. Pazzaglia n. 6, cod. fisc. CBICLA86B20H769J, Part. IVA 02328120445;

Rilevato che i professionisti hanno dichiarato il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale indicati nella lettera di invito e per i quali sono in corso le verifiche delle autodichiarazioni rese;

Rilevato inoltre che il contratto verrà formalizzato mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 32, co. 14, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi);

Visti gli artt. 31, co. 8, 32, co. 2, e 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), e l'art. 1, co. 2, del D.L. n. 76/2020 convertito nella L. 120/2020:

Viste le Linee guida ANAC:

- n. 3, aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/04/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 aventi ad oggetto "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni";
- n. 1, aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019, aventi ad oggetto "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*", nonché le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*";
- n. 4 – "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*"

Visti:

- i il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;
- i il D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;
- i il DPR 207/2010 e ss.mm.ii.;
- i il D.M. 263/2016;
- i il DL. 189/2016 e ss.mm.ii.;
- i l'Ordinanza commissariale n. 33/2017;
- i l'Ordinanza commissariale n. 37/2017;
- i l'Ordinanza commissariale n. 41/2017;
- i l'Ordinanza commissariale n. 46/2018;
- i l'Ordinanza commissariale n. 56/2018;
- i l'Ordinanza commissariale n. 67/2018;
- i il Decreto VCOMMS16 n. 2 del 05/01/2018;
- i l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza del 02/02/2021;
- i la Legge n. 120/2020;

Richiamate le norme per la tracciabilità dei flussi finanziari;

Riconosciuta la propria competenza, ai sensi degli articoli 107 e 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in relazione all'art. 151, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole del responsabile del servizio sulla regolarità contabile, allegato al presente atto come sua parte;

PROPONE

1. **di richiamare** la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss. mm.ii;

2. **di procedere** all'affidamento diretto dell'incarico dei servizi tecnici di architettura ed ingegneria per la progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relativi all' **"Intervento di miglioramento sismico della struttura ricettiva di Piantabete"** per un importo complessivo pari a € 71.137,88 (euro settantunomilacentotrentasette/88), oltre iva ed oneri previdenziali, con applicazione del criterio del minor prezzo con le modalità previste dall'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del Codice;
3. **di stabilire**, nel rispetto dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le scelte discrezionali specificate in narrativa;
2. **di approvare** i seguenti schemi, relativi all'affidamento per farne parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - Schema di contratto;
 - Capitolato descrittivo e prestazionale;
3. **di dare atto** di quanto segue:
 - i il dott. Ing. Amedeo Vagnoni, è il Responsabile Unico del Procedimento ed il Direttore dell'esecuzione del contratto ex artt. 31 e 111, comma 2, del Codice;
 - i il Codice Unico di Progetto **C.U.P.** assegnato mediate procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: **B23G20002490001**;
 - i Codice Identificativo di Gara (**CIG**): **87116454E0**;
 - i per effetto della delibera ANAC n. 359 del 29/03/2017, resa esecutiva con DPCM del 28/09/2017, la presente procedura, riguardando l'affidamento di servizi da espletare nell'ambito della ricostruzione pubblica di uno dei Comuni di cui all'allegato 2 del D.L. n. 189 del 2016, rientra tra quelle esonerate dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità, previa richiesta di esonero da parte del RUP nei modi e termini previsti dai Comunicati del Presidente dell'ANAC del 11/10/2017 e 21/11/2018;
4. **di impegnare** la somma complessiva di € 1.100.000,00 al cod. 11.02-2.02.01.09.999, cap. 2559/1, gestione competenza del vigente bilancio comunale anno 2021;
5. **di dare atto, pertanto** che l'appalto in questione presenta il seguente quadro economico:

a)	Valore economico dell'appalto	71.137,88 €
b)	CNPAIA 4%	2.845,52 €
c)	IVA (a+b) 22%	16.276,35 €
d)	Totale (a+b+c)	90.259,75 €

6. **di dare altresì atto** di quanto segue:
 - agli oneri economici derivanti dall'attuazione delle sopra citate ordinanze si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;
 - ai sensi dell'art. 2, comma 5, della Ordinanza n.37/2017, e dell'art. 4 comma 9 Ordinanza n.56/2018 l'USR procede alla liquidazione del contributo secondo la seguente tempistica:
 - a) una somma pari al 20% del contributo riconosciuto, entro 15 gg. dalla ricezione della comunicazione della stazione appaltante relativa all'avvenuto affidamento dell'incarico;
 - b) il saldo, entro 7 gg. dalla ricezione dell'avvenuta approvazione del progetto da parte del commissario straordinario ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 5, del DL. 189 del 2016;

- la somma complessiva linda pari ad € 90.259,75 troverà allocazione al cod. 11.02-2.02.01.09.999, cap. 2559/1, gestione competenza del vigente bilancio comunale anno 2021;
7. **di dare atto** che la sottoscrizione del contratto inerente il servizio in oggetto avverrà, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice in forma pubblico-amministrativa in modalità elettronica;
8. **di dare atto** che, tanto il RUP Dott. Ing. Amedeo Vagnoni, quanto il personale coinvolto nella presente procedura, non si trovano in una situazione di conflitto di interesse, giuste dichiarazioni conservate agli atti;
9. **di affidare**, per le ragioni dedotte in narrativa, ai sensi degli artt. 31, co. 8, e 36, co. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) e dell'art. 1, co. 2, del D.L. n. 76/2020, convertito nella L. n. 120/2020 allo Studio Tecnico d'ingegneria Quintilio Ing. Siquini, con sede a Castignano (AP) in via B.go Garibaldi, n. 154/8, cod. fisc. SQNQTL63R30A462J, Part. IVA 01359720446 in qualità di capogruppo di un'associazione temporanea di professionisti, di tipo verticale, con:
 - RVA – Arch. Rodolfo Virgili, con sede a Grottammare in via Montegrappa, cod. fisc. VRGRLF70E06H769E;
 - Ing. Claudio Ciabò, con studio a Montalto Marche in via P. Pazzaglia n. 6, cod. fisc. CBICLA86B20H769J, Part. IVA 02328120445;
la progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell' **"Intervento di miglioramento sismico della struttura ricettiva di Piantabete"** alle condizioni indicate nello schema di contratto allegato ed in particolare dietro pagamento di un corrispettivo di **euro 55.985,51** (euro cinquantacinquemilanovecentottantacinque) già al netto dello sconto del 21,30% offerto in sede di procedura sull'importo soggetto a sconto di euro 71.137,88;
10. **di dare atto** che sono in corso le verifiche delle autodichiarazioni rese dal professionista e che solo dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti si procederà a dichiarare l'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, co. 7, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi);
11. **di dare atto** che il contratto si concluderà con la forma della scrittura privata (ai sensi dell'art. 32, co. 14, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi));
12. **di disporre** la pubblicazione della presente sul sito internet della stazione appaltante nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente";

Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Ing. Amedeo Vagnoni)

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA-LAVORI PUBBLICI-EMERGENZA E
RICOSTRUZIONE POST-SISMA-PATRIMONIO**

VISTO il decreto del Sindaco prot. n. 2045 del 06.03.2021, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Urbanistica – Lavori Pubblici – Emergenza e ricostruzione post-sisma – Patrimonio;

RICHIAMATI l'art. 6 della L. 241/90, l'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 relativi alla nomina e compiti del Responsabile del Procedimento;

PRESO ATTO che la su riportata proposta di determina, formulata dal responsabile del procedimento, è resa ai sensi di quanto espressamente previsto dai citati art. 6 L. 241/90 ed art. 31 D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

- di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di prendere atto di quanto riportato nella citata proposta di determina, formulata dal Responsabile del procedimento, è resa ai sensi di quanto espressamente previsto dai citati art. 6 L.241/90 ed art.li 9 e 10 del d.P.R. n. 207/2010;
- di dare atto che in ordine al presente provvedimento non sussistono ipotesi di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241 del 1990, dell'art. 6 del D.Lgs n° 62/2013 e del Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici;
- la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi, sarà inserita nella raccolta di cui all'art.183 comma 9 del D.Lgs. n.267/00 e diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, riportato in calce al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 151 c.4, D.Lgs. 267/00.

Il Responsabile del Servizio
(Ing. Alberto Antognozzi)

Opera Ubicazione

**SISMA 2016 – O.C.S.R. N. 56/2018 –
MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA
STRUTTURA RICETTIVA DI PIANTABETE**

COMUNE DI COMUNANZA

Provincia AP
PIAZZA IV NOVEMBRE n.2

Servizi tecnici

**PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINATORE
DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE**

Ente Appaltante

COMUNE DI COMUNANZA (AP)

Indirizzo

PIAZZA IV NOVEMBRE n.2

P.IVA:

Tel.

0736 843826

E-Mail

Tecnico

AMEDEO VAGNONI

Elaborato

**CAPITOLATO DESCrittivo E
PRESTAZIONALE
DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI
SERVIZI RELATIVI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA
(DM 17/06/2016)**

INDICE

PREMESSA

SEZIONE A - RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA, DISCIPLINARE

SEZIONE B - CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI

SEZIONE C – PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI RELATIVI AI SERVIZI

SEZIONE D – CRITERI PREMIALI

PREMESSA

Con il presente documento sono individuati i contenuti prestazionali dei servizi tecnici di ingegneria e architettura, per l' **"INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA STRUTTURA RICETTIVA DI PIANTABETE"**, del Comune di Comunanza.

Con Ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione n. 56 del 14.05.2018, recante "Approvazione del secondo programma straordinario degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016" e ss.mm.ii., è stato approvato il secondo piano delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, e nel relativo Allegato 1 della predetta Ordinanza risulta inserita l'opera pubblica precedentemente indicata.

SEZIONE A – RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA, DISCIPLINARE

A.1 – COSTO COMPESSIVO, CATEGORIE, IDENTIFICAZIONE DELL'OPERA E IMPORTI (*ai sensi del DM 17/06/2016*)

Il costo complessivo dell'opera è pari a **€ 800.000,00** così suddiviso nelle seguenti categorie d'opera:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità < <g>></g>	Costo Categorie(€) < <v>>< th=""><th data-kind="parent" data-rs="2">Parametri Base <<p>>< th=""></p>><></th></v>><>	Parametri Base < <p>>< th=""></p>><>
	Codice	Descrizione			
STRUTTURE	S.04	<i>Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.</i>	0,90	800.000,00	7,35275 28200%

A.2 – FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

L’incarico attiene all’esecuzione di servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici di cui all’art. 3, comma 1, lett. vvvv) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., come meglio individuati oltre, nel rispetto in particolare degli artt. 23, 24 e 31, comma 8 del medesimo decreto e inoltre degli artt. 91 e 100 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., relativi all’intervento di cui sopra.

Gli elaborati progettuali, relativamente alla redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, che dovranno essere consegnati alla stazione appaltante in n. 3 copie cartacee e n. 1 copia su supporto magnetico, sono quelli previsti dal D.lgs. n. 50/16, art. 23 e ss.mm.ii. e dal DPR n. 207/2010, per le parti dello stesso ancora in vigore, in relazione ai diversi livelli di progettazione.

Per quanto attinente al presente procedimento, sono i seguenti:

Fase di progettazione

1. Progettazione definitiva (elaborati ai sensi dell’art. 23 e 216, comma 4 del codice)

- a) relazione generale;
- b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
- c) rilievi pianoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;
- d) elaborati grafici;
- e) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilità ambientale;
- f) calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato all’articolo 28, comma 2, lettere h) ed i);
- g) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
- h) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
- i) piano particolare di esproprio;
- l) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
- m) computo metrico estimativo;
- n) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
- o) quadro economico con l’indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento di cui alla lettera n).

2. Progettazione esecutiva (elaborati ai sensi dell’art. 23 e 216, comma 4 del codice)

- a) relazione generale;
- b) relazioni specialistiche;

- c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;
- d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
- e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera;
- g) computo metrico estimativo e quadro economico;
- h) cronoprogramma;
- i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
- l) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
- m) piano particolare di esproprio.

La progettazione dovrà essere redatta utilizzando il Prezzario Unico del Cratere del Centro Italia, ai sensi dell'art. 6, comma 7 del DL 189/16, approvato con Ordinanza n. 58 del 04/07/2018 del Commissario Straordinario.

A.3 – ELENCO DETTAGLIATO DELLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d'Opera con la distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola Z-2 allegata alla vigente normativa.

STRUTTURE – S.04		
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
QbII.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie	0,1800
QbII.02	Rilievi dei manufatti	0,0400
QbII.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico	0,0400
QbII.09	Relazione geotecnica	0,0600
QbII.15	Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti	0,1200
QbII.16	Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali	0,1800
QbII.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC	0,0100
QbII.12	Relazione sismica e sulle strutture	0,0300

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi	0,1200
QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	0,0300
QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	0,0100
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	0,0250
QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	0,1000
QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi	0,1300

SEZIONE B – CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DA AFFIDARE

Per la determinazione degli importi del servizio di ingegneria e architettura si è fatto riferimento al DM 17 giugno 2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”.

B.1 – PROCEDIMENTO ADOTTATO PER IL CALCOLO DEL CORRISPETTIVO DA PORRE A BASE DI GARA

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016):

- a. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;
- b. parametro «G», relativo alla complessità della prestazione;
- c. parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione;
- d. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l'opera e il parametro base «P», secondo l'espressione che segue:

$$CP = \sum(V \times G \times Q \times P)$$

L'importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a € 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.

B.2 – DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI

Importi espressi in Euro

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI

Importi espressi in Euro

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

ID. Opere	CATEGORIE D'OPERA	COSTI Singole Categorie	Parametri Base	Gradi di Complessit à	Codici prestazioni affidate	Sommato e Parametr Prestazion
						$\Sigma(Q_i)$
S.04	STRUTTURE	800.000,00	7,3527528 200%	0,90	QbII.01, QbII.02, QbII.05, QbII.09, QbII.15, QbII.16, QbII.23, QbII.12	0,660

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

ID. Opere	CATEGORIE D'OPERA	COSTI Singole Categorie	Parametri Base	Gradi di Complessit à	Codici prestazioni affidate	Sommato e Parametr Prestazion
						$\Sigma(Q_i)$
S.04	STRUTTURE	800.000,00	7,3527528 200%	0,90	QbIII.01, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07, QbIII.02	0,415

RIEPILOGO

FASI PRESTAZIONALI

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

AMMONTARE COMPLESSIVI

SEZIONE C – PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI RELATIVI AI SERVIZI

SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA		
Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016)		
	Progettazione Definitiva	43.675, 35

Progettazione Esecutiva	27.462, 53
Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi	71.137, 88
Contributo INARCASSA (4%)	2.845,5 2
IVA (22%)	16.276, 35
Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi	90.259, 75

SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA	
Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016)	
Progettazione Definitiva	43.675,3 5
Progettazione Esecutiva	27.462,5 3
Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi	71.137,8 8
Ribasso di Aggiudicazione (.....%)	
	Total Ribasso
Contributo INARCASSA (4%)	
IVA (22%)	
Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi	

SEZIONE D – CRITERI PREMIALI

A	OFFERTA ECONOMICA: Ribasso percentuale unico
B	OFFERTA TEMPO - Riduzione percentuale sui tempi di progettazione

Opera Ubicazione

SISMA 2016 – O.C.S.R. N. 56/2018
MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA
STRUTTURA RICETTIVA DI PIANTABETE

COMUNE DI COMUNANZA

Provincia AP
PIAZZA IV NOVEMBRE n.2

Servizi tecnici

**PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINATORE
DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE**

Ente Appaltante

COMUNE DI COMUNANZA (AP)

Indirizzo

PIAZZA IV NOVEMBRE n.2

P.IVA:

Tel.

0736 843826

E-Mail

Tecnico

AMEDEO VAGNONI

Elaborato

SCHEMA DI CONTRATTO



OGGETTO: SISMA 2016 - ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE N. 56/2018 E S.M.I - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE RELATIVI ALL' "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA STRUTTURA RICETTIVA DI PIANTABETE".

CUP B23G20002490001

CIG 87116454E0

REP. N. _____

L'anno duemilaventuno (2021), il giorno _____ del mese di _____ nella sede del _____, con la presente privata scrittura, avente per le parti forza di legge a norma dell'articolo 1372 del Codice Civile

TRA

Il Comune di Comunanza, Codice Fiscale 80001250440, rappresentato dall'Ing. Alberto Antognozzi, nato a Comunanza (AP) il 13/07/1958, in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico dell'ente, domiciliato per la carica presso Comunanza (AP) in Piazza IV Novembre n. 2, il quale interviene in nome e per conto dell'ente, giusto l'art. 107, 3^a comma, lettera c), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il vigente regolamento interno dei contratti, nonché in base al Decreto del Sindaco prot. n. 2045 del 06.03.2021 (di seguito anche semplicemente **"Ente committente"**);

E

....., nato a il, residente a (...) in via n., Codice Fiscale e P. IVA, nella sua qualità di libero professionista singolo, elettivamente domiciliato per il presente atto presso il proprio studio, all'indirizzo sopra indicato (di seguito anche semplicemente **"Professionista"**).

Premesso che:

- con Ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione n. 56 del 10 maggio 2018 recante "Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Modifiche e integrazioni alle ordinanze n. 27 del 9 giugno 2017, n. 33 dell'11 luglio 2017, n. 37 dell'8 settembre 2017 e n. 38 dell'8 settembre 2017. Individuazione degli interventi che rivestono importanza essenziale ai fini della ricostruzione." è stato approvato il 2° Piano delle OO.PP;

- nell'Allegato 1 della predetta Ordinanza, risulta inserita l'opera pubblica in oggetto;
- è necessario acquisire il progetto dei lavori di sistemazione della predetta opera, da trasmettere all'USR-Marche per l'acquisizione dei relativi pareri e, successivamente, per addivenire all'espletamento della gara per l'affidamento dei lavori;
- la progettazione suddetta non rientra tra quelle di particolare rilevanza disciplinate dall'art. 23, comma 2 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii.. (di seguito anche solo "codice");
- con Deliberazione della G.C. n. del è stato approvato il documento preliminare alla progettazione dell'intervento in epigrafe indicato, prevedente un importo complessivo dell'intervento pari a € 1.100.000,00;
- con Determina a contrarre n. del, a seguito di indagine di mercato informale esteso a tre operatori economici, si è proceduto all'affidamento diretto dei servizi inerenti la progettazione definitiva, esecutiva, e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) della Legge n. 120/2020, per le motivazioni indicate nella medesima Determina a contrarre e con il criterio del minor prezzo;
- a seguito della procedura di affidamento è risultato aggiudicatario, nato a il, residente a (...) in via n., Codice Fiscale e P. IVA, nella sua qualità di, con il ribasso offerto del%;
- sono stati verificati i requisiti dichiarati dall'aggiudicataria in sede di gara e in particolare acquisita la documentazione inerente la regolarità contributiva e il rispetto delle condizioni previste dalla normativa antimafia, con conseguente adozione della Determina n. ____ del _____ di efficacia dell'aggiudicazione; con il medesimo atto si è autorizzata la stipula del presente contratto.

Tutto ciò premesso e confermato, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1. Oggetto dell'incarico

1. L'oggetto dell'incarico attiene all'esecuzione di servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici di cui all'art. 3, comma 1, lett. vvvv) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., come meglio individuati oltre, nel rispetto in particolare degli artt. 23, 24 e 31, comma 8 del medesimo decreto e inoltre degli artt. 91 e 100 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., relativi

all'INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA STRUTTURA RICETTIVA DI PANTABETE"
di Comunanza (AP);

2. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nelle seguenti attività:

Fase di progettazione

2.1 Progettazione definitiva (elaborati ai sensi dell'art. 23 e 216, comma 4 del codice)

2.2 Progettazione esecutiva (elaborati ai sensi dell'art. 23 e 216, comma 4 del codice)

3. Il dettaglio delle prestazioni normali e accessorie (riferite alla Tav. Z-2 del DM 17/06/2016) è riportato nell'allegato capitolato speciale descrittivo e prestazionale (**Sezione A**). Il predetto capitolato, sottoscritto dalle parti, è allegato al presente contratto per costituirne parte integrante.

4. Il Professionista è obbligato ad attenersi, salvo diversa prescrizione scritta comunicata dall'Ente committente o accordo risultante da apposito verbale, alle previsioni di cui al documento preliminare alla progettazione; egli è altresì obbligato ad ottemperare alle disposizioni del responsabile del procedimento e, inoltre:

a) deve adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati;

b) ovvero controdedurre tempestivamente, qualora le prescrizioni siano ritenute incompatibili con disposizioni di legge o di regolamento, proponendo le eventuali soluzioni alternative, sulla base della migliore tecnica e delle *best practices*;

c) controdedurre tempestivamente qualora le prescrizioni rendano incongruo lo stanziamento economico previsto;

d) deve prestare leale collaborazione ai soggetti incaricati della verifica e al responsabile del procedimento, anche in sede di validazione, adeguando la progettazione alle relative prescrizioni.

5. La progettazione inoltre dovrà essere redatta utilizzando il Prezzario Unico del Cratere del Centro Italia, ai sensi dell'art. 6, comma 7 del D.L. 189/16, approvato con Ordinanza n. 58 del 04/07/2018 del Commissario Straordinario.

6. Le prestazioni di progettazione devono essere complete, in modo da:

a) conseguire la verifica positiva ai sensi dell'art. 26 del codice, relativamente ad ogni livello di progettazione affidato e conseguire altresì la validazione positiva ai sensi dell'art. 26, comma 8 del codice, relativamente al livello progettuale posto a base di gara;

b) consentire l'immediata appaltabilità e cantierabilità dei lavori progettati: la progettazione deve quindi essere compiutamente definita in ogni aspetto generale e particolare, in modo da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione.

7. L'offerta del Professionista, come risultante dalla procedura di aggiudicazione, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

8. Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni di cui ai commi che precedono, dovranno essere conformi al regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Art. 2. Obblighi a carico del Professionista

1. Il Professionista è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli artt. 2229 e ss. c.c. nonché della deontologia professionale. Si applicano altresì al presente contratto la L. 2 marzo 1949, n. 143, la L. 7 agosto 2012, n. 134, il D.M. 17 giugno 2016, in materia di tariffe professionali, e ogni altra normativa vigente e correlata all'oggetto dell'incarico.

2. Resta a carico del Professionista ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell'Ente committente. Lo stesso è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri e tecniche per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Ente committente, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici dell'Ente e di non aggravare gli adempimenti e i procedimenti che competono a questi ultimi.

3. Il Professionista è altresì soggetto ai principi di piena e leale collaborazione e cooperazione con gli uffici e i servizi di cui al precedente paragrafo 2 e, in particolare, con il Responsabile Unico del Procedimento e gli altri eventuali professionisti designati dall'Ente committente per la realizzazione dell'intervento.

4. Il Professionista è inoltre soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei conti in caso di danno erariale, ai sensi dell'art. 1 della L. 20/1994 e s.m.i.

5. Essendo inerente il presente incarico ad un intervento per la ricostruzione a seguito della crisi sismica iniziata ad agosto 2016, si richiamano anche tutte le norme speciali in materia e, in particolare, il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i., nonché le Ordinanze del Commissario Straordinario per la Ricostruzione, già in premessa citate e le altre attinenti. In ossequio a tali norme, il Professionista, per tutta la durata dell'incarico, deve conservare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara e previsti per l'esecuzione dell'incarico medesimo e, in particolare, deve mantenere, oltre alle iscrizioni previste agli albi ed elenchi professionali,

anche l’iscrizione all’elenco speciale tenuto dal Commissario straordinario ai sensi dell’art. 34 del DL 189/16.

6. Si applicano altresì il Protocollo Quadro di Legalità, come sotto integralmente riportato, e il Protocollo per l’Alta Sorveglianza da parte dell’Unita Operativa Speciale di ANAC del 02/02/2021, stipulati tra i soggetti pubblici della ricostruzione. In particolare il Professionista, anche per eventuali subcontraenti, si impegna a dare comunicazione tempestiva all’ANAC e all’Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano in qualsiasi modo manifestati nei confronti del Professionista, degli eventuali organi sociali e dirigenziali, anche riconducibili alla “filiera delle imprese”. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 c.p. Inoltre, l’Ente committente, o il Professionista in caso di stipula di un subcontratto, si avvalgono della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Professionista, suo aente causa o dei componenti l’eventuale sua compagine sociale o dei dirigenti con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all’art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.

7. Le clausole di cui al precedente paragrafo 6. dovranno anche essere inserite nelle varie tipologie di subcontratti, consentiti nei limiti di cui all’art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., e dovranno essere verificate dall’Ente committente in occasione del rilascio dell’autorizzazione ai contratti medesimi.

8. Il Professionista assume l’obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della “filiera delle imprese” le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 DL 189/16), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), ove applicabile al presente contratto, i cui contenuti sono qui di seguito riprodotti.

- Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento.
- Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all’esecuzione del contratto (art. 1 comma 3).

- Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3).
- Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6).
- Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall'art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo.
- Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modifica dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati, nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del D.Lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e 5).
- Obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia previsti per l'esecuzione del presente affidamento (art. 3 comma 1).
- Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3 comma 2).
- Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'operatore a cui le informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante (art. 3 comma 2).

- Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3 comma 2).
- Impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione (art. 6 comma 1 lett. a).
- Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6 comma 2 lett. a).
- Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all'art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoghe discipline nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b).
- Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13 del decreto legislativo n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti(art. 6 comma 2 lett. c).
- Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo n. 136 del 2016, concernente l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il

sistema di informazione del mercato interno - così come disciplinato dall'articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del 2003, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera (art. 6 comma 2 lett. d).

- Impegno a mettere a disposizione dell'ente aggiudicatario i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale (art. 7 comma 2 lett. a).
- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7 comma 2 lett. b).
- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 7 comma 2 lett. c).
- Accettazione espressa del fatto che l'inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo e applicabili potranno essere sanzionati ai sensi dell'art. 8 del Protocollo medesimo.

Art. 3. Accettazione elaborati precedenti

1. Il Professionista con la sottoscrizione del presente contratto accetta gli elaborati progettuali posti a base di gara, avendone verificata la corrispondenza alle norme vigenti, la completezza e la sostanziale congruità dei costi preventivati per la realizzazione dei lavori, in contraddittorio con i redattori degli stessi, del superiore livello progettuale

Art. 4. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

1. Il Professionista assumerà, per effetto del presente contratto, tutti gli obblighi di cui all'art. 91 del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. e, quindi, dovrà predisporre il piano di sicurezza e di coordinamento secondo quanto stabilito dagli artt. 39 del d.P.R. n. 207/2010 ed art. 100 del D.Lgs. 81/08 s.m.i., nonché tutti gli altri elaborati tecnici necessari e previsti dalle norme indicate e vigenti ai fini della prevenzione e protezione dai rischi potenzialmente incombenti in

capo ai lavoratori addetti alla realizzazione dei lavori in oggetto nonché in capo alla cittadinanza transitante in prossimità dei cantieri.

2. La progettazione della sicurezza dovrà venir eseguita in stretta correlazione con la progettazione dei lavori, secondo quanto stabilito dall'art. 91 del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. avuto riguardo a quanto stabilito dal Titolo II capo I (artt. 14 e ss) del d.P.R. n. 207/2010, nonché da ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia.

Art. 5. Altre condizioni disciplinanti l'incarico

1. Il Professionista accetta espressamente:

a) che tutte le spese sono conglobate in forma forfetaria nel corrispettivo previsto, rinunciando a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacazione, trasferta, diritto e quant'altro, agli eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere;

b) non si applicano in particolare gli articoli 7, 9, 10, 16, 17 e 18 della legge 2 marzo 1949, n. 143, in materia di incarichi collegiali, anticipazioni e incarichi parziali e ogni disposizione in contrasto con il DM 17 giugno 2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

2. In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari relative all'espletamento dei servizi tecnici, il Professionista si impegna a:

a) produrre un numero minimo di 3 (tre) copie di ogni elaborato e di ogni altro atto connesso o allegato già retribuite con il corrispettivo qui stabilito, nonché un numero di copie degli elaborati progettuali e di ogni altro atto connesso o allegato, a semplice richiesta dell'Ente committente, previa la corresponsione delle sole spese di riproduzione; a richiesta dell'Ente committente le ulteriori copie devono essere fornite anche a terzi (concorrenti alle gare, controinteressati, autorità giudiziaria, organi di vigilanza, altre amministrazioni, conferenze di servizi ecc.);

b) a produrre una copia degli elaborati di cui alla lettera a) su CD-ROM o DVD in formato standard editabile, secondo il formato richiesto dall'Ente committente;

3. Il Professionista è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Ente committente, nonché ogni volta che le circostanze lo rendano opportuno.

4. Il Professionista è inoltre obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali o pubbliche, indette dall'Ente committente, o a conferenze di servizi indette da qualunque pubblica autorità, per l'illustrazione della progettazione o dell'andamento dell'opera, a semplice richiesta dell'Ente committente.

5. In relazione alla proprietà intellettuale di quanto progettato, l'Ente committente diviene proprietario di tutti gli elaborati prodotti ed è autorizzato alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamenti a terzi.

Art. 6. Variazioni, interruzioni, ordini informali

1. Il Professionista è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto progettato ed eseguito alla vigente normativa e dagli atti di incarico.

2. Nessuna variazione progettuale, ancorché pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento o da qualunque altro soggetto appartenente all'Ente committente, e anche se formalmente competente all'ordine, può essere introdotta se non risulti da atto scritto e firmato dall'organo competente; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità resta a carico del Professionista e l'Ente committente applicherà le penali previste dal presente contratto.

3. Qualunque sospensione delle prestazioni, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento rilevante deve essere comunicato tempestivamente per iscritto all'Ente committente.

Art. 7. Durata dell'incarico e termini – Sospensioni e recesso

1. Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell'incarico specifico ad eseguire la singola prestazione o le singole prestazioni oggetto dell'incarico.

2. I termini per l'espletamento delle prestazioni in fase di progettazione sono calcolati in giorni solari consecutivi e sono così determinati, anche in base a quanto offerto in sede di gara:

Progettazione: giorni complessivi **n. ...**

a) Progettazione definitiva: giorni **n. ...**

b) Progettazione esecutiva: giorni **n. ...**

3. Il termine per la progettazione definitiva ed esecutiva comprende le prestazioni di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, con la redazione del piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo dell'opera.

4. I termini sono sospesi nel periodo necessario all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati. Qualora una singola prestazione dipenda, per sequenza logica o procedimentale, da una prestazione precedente che necessita di atto di assenso comunque denominato, dovuto in forza di legge o di regolamento o in forza di provvedimento dell'Ente committente, tale singola prestazione non può essere iniziata, se non a rischio e pericolo del Professionista, che dovrà provvedere al suo adeguamento conseguente all'atto di assenso.

5. La sospensione di cui al comma 4 non opera qualora il ritardo nell'acquisizione dell'atto di assenso dipenda da errori od omissioni imputabili al Professionista o dipenda da un comportamento negligente o dilatorio dello stesso.

6. L'Ente committente può chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunità ai sensi dell'art. 107 del codice. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

8. L'Ente committente ha anche facoltà di recesso in qualsiasi tempo dal presente contratto nel rispetto e con le conseguenze di cui all'art. 109 del codice.

Art. 8. Penali e proroghe

1. Ai sensi dell'art. 113-bis del codice, per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni affidate è fissata una penale, calcolata in misura giornaliera, pari a 1 (uno) per mille, che non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

2. Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto dell'incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto diverso dai ritardi, si applica una penale tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale; la penale non può essere superiore al dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale. La graduazione della penale, nell'ambito del minimo e del massimo, è determinata dall'Ente committente in relazione alla gravità della violazione o dell'inadempimento.

3. Superato il dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale l'Ente committente può procedere alla risoluzione del contratto.

4. L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del Professionista per eventuali maggiori danni subiti dall'Ente committente.

5. Ai sensi dell'art. 107, comma 5 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., il Professionista che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare le prestazioni nei termini fissati può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini contrattuali. In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti al Professionista per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto dell'Ente committente. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Art. 9. Doveri di riservatezza e astensione

1. Il Professionista è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene alle notizie che possono influire sull'andamento delle procedure.

2. Il Professionista è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.

3. Senza l'autorizzazione scritta dell'Ente committente è preclusa al Professionista ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dall'Ente committente.

4. Ai sensi dell'art. 42 del codice, il Professionista deve astenersi dalle procedure connesse all'incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente all'Ente committente tale circostanza.

5. Il Professionista deve segnalare tempestivamente per iscritto all'Ente committente qualunque impedimento, anche solo potenziale, che dovesse insorgere nell'esecuzione del contratto.

6. Con la sottoscrizione del contratto il Professionista acconsente che i suoi dati personali, resi per la stipulazione del contratto e per tutti gli ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione dello stesso, siano trattati dall'Ente committente ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., essendo stato informato dei diritti derivanti del predetto decreto.

Art. 10. Risoluzione del contratto

1. E' facoltà dell'Ente committente risolvere il presente contratto, oltre che nei casi espressamente disciplinati all'art. 108 del codice e quelli già sopra richiamati all'art. 2, quando il Professionista contravvenga alle condizioni di cui al contratto medesimo oppure a norme di legge o regolamentari, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, oppure assuma atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni.

2. È altresì facoltà dell'Ente committente risolvere il presente contratto qualora il Professionista, in assenza di valida giustificazione, scritta e comunicata tempestivamente all'Ente, si discosti dalle modalità di espletamento delle prestazioni concordate o contravvenga agli obblighi sullo stesso gravanti, quali, a mero titolo esemplificativo:

- a) violazione delle prescrizioni di cui all'art. 9;
- b) revoca o decadenza dall'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di Professionista strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva;
- c) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale, anche di natura cautelare;
- d) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata;
- e) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro o dei diritti dei lavoratori;
- f) violazione della disciplina del subappalto;
- g) sopraggiunte cause di astensione o incompatibilità con lo svolgimento dell'incarico, non correttamente comunicate all'Ente committente;
- h) superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali.

3. In caso di risoluzione si applicano le norme anche procedurali di cui al codice.

Art. 11. Determinazione dei corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi e sono stati determinati in sede di procedura di affidamento.

2. Il Professionista prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi

dell'articolo 2233, secondo comma, del codice civile e sono comprensivi anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile.

3. Tenuto conto del prospetto di calcolo compreso negli atti di gara (elaborato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del codice e del DM 17/06/2016), nonché delle risultanze della procedura di affidamento di cui in premessa, avendo il Professionista offerto un ribasso unico del% (..... virgola per cento) sugli importi a base di gara, per tutte le prestazioni descritte ai precedenti articoli e per quelle ad esse riconducibili, direttamente o indirettamente, si applicano i seguenti corrispettivi:

Progettazione definitiva, esecutiva e

coordinamento sicurezza in fase di progettazione €

4. Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel corso dell'esecuzione dell'incarico, per esigenze sopravvenute, sono ammesse ai sensi dell'art. 106 del codice e compensate con corrispettivi determinati secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità rispetto ai corrispettivi di cui al comma 3, tenuto conto del ribasso offerto.

5. Tutti i corrispettivi sono maggiorati del contributo integrativo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A., alle aliquote di legge.

6. I corrispettivi di cui al comma 3 sono insensibili alla eventuale variazione degli importi dei lavori occorsa in sede di approvazione della progettazione definitiva / esecutiva affidata al Professionista.

Art. 12. Modalità di corresponsione dei corrispettivi

1. I corrispettivi, così come stabiliti all'articolo 11, eventualmente adeguati alle prestazioni aggiuntive e diminuiti delle penali di cui all'articolo 8, sono corrisposti con le modalità di cui oltre, a seguito dell'accreditamento all'Ente committente del finanziamento da parte dell'Ufficio Speciale Ricostruzione delle Regione Marche. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del codice, sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia

può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

2. I corrispettivi per la progettazione sono comunque erogati a seguito dell'ultimazione della relativa prestazione, con la consegna all'Ente committente della documentazione progettuale esecutiva prevista dagli articoli di cui sopra e della sua approvazione.
3. La liquidazione avverrà poi entro il termine di 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla presentazione della fattura in modalità elettronica secondo le vigenti disposizioni, mediante utilizzo del seguente CUU UFYGD2, nonché con indicazione dei codici CIG e CUP sopra indicati e dell'atto di impegno della spesa.
4. In caso di ritardo nei pagamenti i crediti sono gravati dagli interessi nella misura determinata ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
5. I corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato individuato con il codice IBAN: _____, sul quale è autorizzato ad operare il sig. _____, nato a _____ il _____ (codice fiscale _____), residente a _____. Valgono le disposizioni più oltre richiamate.
6. La liquidazione dei corrispettivi è comunque subordinata al permanere dell'efficacia dell'assicurazione di cui oltre, all'accertamento dell'assenza di inadempimenti erariali ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 e s.m.i., ed è inoltre subordinata alla verifica della regolarità contributiva del Professionista.
7. In relazione alle prestazioni di esecuzione, il responsabile del procedimento può autorizzare il frazionamento del pagamento in acconti, proporzionali all'accertato stato di avanzamento delle prestazioni.

Art. 13. Polizza assicurativa professionale e cauzione definitiva

1. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, il Professionista ha prodotto prima d'ora all'Ente committente, a titolo di cauzione definitiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del codice e a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le

obbligazioni assunte con il presente atto, la garanzia fideiussoria emessa da _____ n. _____ in data _____ per l'importo di € _____, pari al ___% dell'importo del presente incarico, agli atti della procedura.

2. Il Professionista è obbligato altresì a produrre, ai sensi dell'art. 24, comma 4 del codice nonché dell'art. 3, comma 5, lett. e) del DL 138/11, a proprie spese, la polizza a copertura della responsabilità civile. A tal fine il Professionista ha prodotto all'Ente committente dichiarazione della compagnia di assicurazioni _____ del _____, in atti, contenente l'impegno a rilasciare la polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per un massimale non inferiore a € _____ (_____ milioni), che comprende la garanzia dei rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione della progettazione che determinino per l'Ente committente nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

3. La polizza deve essere presentata all'Ente committente prima o contestualmente all'approvazione del progetto posto a base di gara e avrà efficacia dalla data di inizio dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. La mancata presentazione della polizza esonera l'Ente committente dal pagamento dei corrispettivi professionali.

Art. 14. Subappalto e prestazioni di terzi

1. Ai sensi dell'art. 105, comma 1 del codice, il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d).

2. Il subappalto è ammesso nei limiti e alle condizioni di cui agli art. 31, comma 8 e 105 del codice, per le prestazioni che il Progettista ha indicato espressamente in sede di offerta, previa autorizzazione dell'Ente committente.

3. L'Ente committente resta estraneo ai rapporti intercorrenti tra il Professionista e gli eventuali terzi affidatari e non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, salvo i casi previsti dalla normativa su citata. Il Progettista deve eventualmente provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del codice.

4. Trattandosi di un intervento inerente la ricostruzione post sisma, si richiamano qui integralmente gli obblighi indicati al precedente art. 2, anche con riferimento ai sub-contraenti, nonché gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui oltre.

5. Non è considerato subappalto l'affidamento delle prestazioni di cui all'art. 105, comma 3 del decreto citato.

Art. 15. Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente disciplinare sarà competente il Foro di Ascoli Piceno. È esclusa in ogni caso la competenza arbitrale.

Art. 16. Prestazioni opzionali

1. Direzione Lavori e contabilità.
2. Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ex art. 92 d.lgs. 81/2008.
3. L'Ente committente può esercitare l'opzione per le prestazioni di cui ai punti precedenti, entro la data di aggiudicazione definitiva dei lavori alla ditta. Fino alla scadenza del predetto termine il Professionista resta irrevocabilmente obbligato a quanto statuito dagli atti di gara.
4. L'Ente committente ha la più ampia facoltà di non procedere all'affidamento delle prestazioni opzionali: nessun indennizzo, risarcimento o compenso di qualunque genere può dunque essere richiesto all'ente medesimo qualora questo non eserciti l'opzione, così come in caso di esercizio tardivo se il professionista accetti comunque di assumere l'incarico.

Art. 17. Domicilio e rappresentanza delle parti

1. Il Professionista elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente contratto presso all'indirizzo in via n. Qualunque comunicazione effettuata dall'ente committente al domicilio indicato si intende efficacemente ricevuta dal Professionista.
2. Il Professionista individua il seguente soggetto come responsabile del coordinamento fra le varie prestazioni integrate:
 - in qualità di
3. Il Professionista individua il seguente soggetto come referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso all'esecuzione del presente contratto:
 - in qualità di
4. Ogni comunicazione, richiesta e ordine indirizzati dall'Ente committente e dai suoi rappresentanti a uno dei soggetti di cui al comma 3 si intende effettuato al Professionista.
5. Ogni comunicazione, richiesta, osservazione, atto o documento che il Professionista intenda far pervenire all'Ente committente è trasmessa presso la sede dell'ente e indirizzata al Responsabile del procedimento.

Art. 18. Tracciabilità dei pagamenti

1. Il Professionista, nonché gli eventuali subappaltatori e subcontraenti, devono comunicare all'Ente committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, al presente affidamento, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. In assenza delle predette comunicazioni l'Ente committente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per gli stessi.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto per pagamenti a favore del Professionista, degli eventuali subcontraenti, o comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione allo stesso contratto, devono avvenire mediante lo strumento del bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati, secondo le disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., recante *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"*, nonché secondo le indicazioni di cui alla Determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011, recante *"Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136"* e s.m.i.

3. Ogni bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CUP e il CIG come sopra indicati.

4. La violazione delle prescrizioni sopra richiamate comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni previste, anche la risoluzione del presente contratto.

5. Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Ente committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

6. Si richiama integralmente quanto riportato all'art. 2 del presente atto in relazione agli obblighi relativi ai subcontraenti derivanti dal Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto in data 26 luglio 2017.

Art. 19. Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente contratto è vincolante per l'Ente committente solo per le prestazioni per le quali sia stato assunto specifico impegno di spesa, che deve essere comunicato al Professionista.

2. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto e alla sua attuazione, ivi comprese le spese di registrazione e i diritti di segreteria, se e nella misura in cui siano dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere sono a carico del Professionista.

Art. 20. Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto, si fa rinvio alle vigenti norme in materia di contratti pubblici, nonché alla normativa speciale inerente la ricostruzione post sisma e, in particolare, alle Ordinanze del Commissario straordinario emanate ai sensi del DL 189/16.

2. Si richiamano altresì tutte le prescrizioni contenute negli atti di gara, nessuno escluso, nonché le obbligazioni assunte dal Professionista in base all'offerta tecnica ed economica presentate in sede di gara.

Comunanza, lì _____

Per il Professionista:

Per l'Ente committente:

f.to IL RESP. DEL SERVIZIO

=====
PROT. N. In istruttoria

lì 21-04-2021

=====
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto De Santis Mirella, responsabile del servizio finanziario, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della presente determinazione, come sopra riportata ai sensi dell'art. 49, del dlgs n. 267 del 18/8/2000.

lì 21-04-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to De Santis Mirella

=====
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, lì

IL RESP. DEL SERVIZIO
Ing. Alberto Antognazzi

=====
N. del registro delle pubblicazioni dell'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 21-04-21 al 06-05-21;

IL MESSO COMUNALE

Dalla Residenza Comunale, lì